



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO**  
**(Provincia di Bergamo)**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 574 / 2026**  
**del 02/09/2026**

Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE DENOMINATA 4A IN TERRITORIO COMUNALE. CUP G78H21000370001**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

nominato con decreto sindacale n. 17 del 23/12/2025

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 16 gennaio 2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza del territorio comunale mediante la formazione di una vasca di laminazione denominata 4A lungo il torrente Zerra", CUP G78H21000370001, unitamente al relativo quadro economico;
- nel quadro economico allegato al PFTE approvato con la predetta deliberazione la voce relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, era stata calcolata sull'importo delle opere a base d'appalto, costituito dall'importo dei lavori, dal costo della manodopera e dagli oneri della sicurezza;
- la procedura di affidamento dei lavori è stata avviata nel mese di dicembre 2024 e, pertanto, trova applicazione la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Comune è dotato di apposito Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 11 ottobre 2025, adottato in attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il predetto Regolamento, nel graduare la percentuale della misura incentivante in relazione al valore delle opere, prevede, per gli interventi di importo compreso tra euro 100.001,00 ed euro 1.500.000,00, la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara;

- l'importo complessivo posto a base della procedura di affidamento relativa all'intervento in oggetto, pari a € 918.000,00, rientra nella predetta fascia di valore e, pertanto, la percentuale incentivante applicabile è pari al 2%;

### **CONSIDERATO CHE**

- nel quadro economico del PFTE originariamente approvato dalla Giunta comunale, la percentuale incentivante del 2% è stata applicata all'importo complessivo posto a base di gara, costituito dall'importo dei lavori soggetto a ribasso, dai costi della manodopera, pari a , e dagli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;;
- tale modalità di determinazione ha comportato la quantificazione della voce relativa agli incentivi per funzioni tecniche nell'importo di € 18.000,00;
- nei successivi livelli progettuali, e nei conseguenti aggiornamenti del quadro economico, la medesima percentuale del 2% è stata invece erroneamente applicata alla sola componente dell'importo dei lavori assoggettata a ribasso, pari a € 735.119,56, con conseguente indicazione della voce relativa agli incentivi per funzioni tecniche nell'importo inferiore di € 14.702,39 e di IRAP pari a 999,76;
- la diversa modalità di determinazione della base di calcolo non risulta essere stata oggetto di alcuna specifica determinazione dell'Amministrazione comunale, né risulta adottato alcun provvedimento volto a modificare la percentuale incentivante prevista dal vigente Regolamento comunale ovvero a rideterminare la relativa posta del quadro economico;
- con nota trasmessa a mezzo PEC in data 07/08/2026, acquisita al protocollo comunale n. 11538 e successivamente rettificata per errata corrige del 10 agosto 2026 prot 11600 il progettista dott geologo Diego Marsetti ha espressamente segnalato e riconosciuto il predetto errore materiale, precisando che nei successivi livelli progettuali la base di calcolo dell'incentivo era stata erroneamente individuata nella sola componente dei lavori soggetta a ribasso, con esclusione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, quantificando quindi la somma corretta in euro 18.296,29 la quota Incentivo per le funzioni tecniche e euro 1.555,18 la quota relativa all'IRAP ;

### **RILEVATO CHE**

- l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti destinino risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, in misura non superiore alla percentuale massima stabilita dalla disposizione;
- il medesimo comma individua quale parametro di riferimento l'importo posto a base delle procedure di affidamento”;
- il comma 4 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'incentivo è corrisposto dal responsabile competente, previo accertamento e attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente;
- l'Allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023 individua le attività tecniche per le quali è possibile procedere all'incentivazione;

### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, che:**

- l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, per i contratti relativi ai lavori, l'individuazione nei documenti di gara dei costi della manodopera e stabilisce che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
- la circostanza che i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza non siano assoggettati al ribasso non ne determina, nel caso di specie, l'esclusione dall'importo complessivo posto a base della procedura, dovendosi distinguere l'importo assoggettato a ribasso dall'importo complessivamente posto a base di gara;

- il vigente Regolamento comunale individua espressamente quale parametro per la determinazione della percentuale incentivante l'“importo posto a base di gara”;
- il criterio applicato nel PFTE originariamente approvato dalla Giunta comunale, consistente nell'applicazione della percentuale del 2% all'importo complessivo posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, risulta pertanto coerente con il criterio stabilito dal vigente Regolamento comunale;

**RITENUTO** che:

- l'importo di € 18.296,29, risultante dall'applicazione della percentuale del 2% all'importo posto a base di gara di € 914.814,63, e dell'IRAP pari a 1.555,18 costituisca l'importo originariamente e correttamente determinato per la relativa posta del quadro economico;
- la successiva indicazione di un importo inferiore non sia riconducibile ad una nuova determinazione dell'Amministrazione comunale, né ad una modifica della percentuale prevista dal Regolamento, ma esclusivamente ad una diversa ed erronea individuazione della base di calcolo;
- la predetta erronea individuazione della base di calcolo sia stata espressamente riconosciuta dal progettista con la nota PEC acquisita agli atti dell'Ente;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 475/2025/PAR, con la quale è stato ribadito che la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche richiede la preventiva definizione, nell'ambito della programmazione della spesa, delle attività incentivabili e degli importi destinati agli incentivi e che non è consentito utilizzare successivamente economie dell'affidamento per costituire ex novo una posta incentivante non preventivamente stanziata;

**RILEVATO** che

la fattispecie oggetto del presente provvedimento non configura una costituzione postuma della posta incentivante né l'utilizzo di economie di gara a tale fine, in quanto:

- l'importo incentivabile pari al 2% dell'importo delle opere da porre a base d'asta era già previsto nel quadro economico del PFTE;
- il medesimo quadro economico era stato formalmente approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 5 del 16 gennaio 2024;
- la percentuale del 2% applicata era quella prevista dal vigente Regolamento comunale in relazione al valore dell'intervento;
- la relativa posta era stata pertanto preventivamente individuata nell'ambito della programmazione economica dell'intervento;
- la presente determinazione non introduce una nuova posta incentivante, ma si limita a correggere la successiva erronea quantificazione della medesima;

**CONSIDERATO** che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente distinto la rettifica dell'errore materiale dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca, riconoscendo la natura conservativa della rettifica quando essa sia diretta a correggere una inesatta rappresentazione della volontà amministrativa già espressa, senza comportare una nuova valutazione discrezionale degli interessi coinvolti;

**RICHIAMATA**, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, 4 giugno 2020, n. 3537, secondo cui l'errore materiale è configurabile in presenza di una mera erronea trasposizione della volontà dell'Amministrazione, purché l'errore risulti riconoscibile e desumibile dagli atti del procedimento, con conseguente possibilità di procedere alla relativa rettifica in autotutela senza una nuova ponderazione degli interessi;

**RITENUTO** che:

nel caso in esame sussistano i presupposti per qualificare la fattispecie quale errore materiale, in quanto:

- a) la percentuale originaria della quota incentivante risulta documentalmente dal quadro economico del PFTE;
- b) il quadro economico del PFTE è stato formalmente approvato dalla Giunta comunale;
- c) la percentuale del 2% applicata nel quadro economico originario è quella prevista dal vigente Regolamento comunale in relazione al valore dell'intervento;
- e) nei successivi quadri economici è stata erroneamente utilizzata quale base di calcolo la sola componente dei lavori assoggettata a ribasso, con esclusione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza;
- f) tale erronea modalità di calcolo è stata espressamente riconosciuta dal progettista;
- g) non risulta adottato alcun autonomo provvedimento dell'Amministrazione volto a modificare la percentuale incentivante o a ridurre la relativa posta economica;
- h) la correzione può essere effettuata sulla base di dati oggettivamente verificabili, senza procedere ad alcuna nuova valutazione discrezionale dell'intervento;

**RITENUTO PERTANTO** che, la rettifica del quadro economico costituisca un intervento di autotutela conservativa finalizzato esclusivamente all'eliminazione dell'errore materiale verificatosi nei successivi livelli progettuali e al ripristino della corretta rappresentazione della previsione economica originariamente approvata dalla Giunta comunale, in coerenza con la disciplina dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e con il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche;

**DATO ATTO** che la presente rettifica non comporta un incremento dell'importo contrattuale dei lavori, non modifica le obbligazioni assunte nei confronti dell'appaltatore, non incide sulle risultanze dell'esecuzione dell'opera e non comporta l'utilizzo di economie derivanti dal ribasso d'asta o di altre economie maturate successivamente per la costituzione di una nuova posta incentivante;

**DATO ATTO** altresì che, la presente determinazione ha ad oggetto esclusivamente la rettifica del quadro economico dell'intervento limitatamente alla voce relativa agli incentivi per funzioni tecniche e all'IRAP e non costituisce approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, né accertamento dell'effettivo svolgimento delle singole funzioni tecniche incentivabili, né liquidazione degli incentivi;

**PRECISATO** che l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà effettuata con autonomo e successivo provvedimento, nel rispetto degli adempimenti e delle verifiche previsti dalla normativa vigente;

**DATO ATTO** infine che, l'eventuale liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche sarà disposta con autonomo successivo provvedimento, previa verifica e attestazione delle specifiche funzioni tecniche effettivamente svolte dal personale interessato, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto del vigente Regolamento comunale;

**ATTESO** che:

- Con Deliberazione Consiliare n. 41 del 17/12/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/28;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30/03/2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al bilancio di previsione 2026/28;

**VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

**DATO ATTO** che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

**RICHIAMATA** la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

## **D E T E R M I N A**

**DI DICHIARARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

**DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, nei successivi aggiornamenti del quadro economico dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del territorio comunale mediante la formazione di una vasca di laminazione denominata 4A lungo il torrente Zerra", CUP G78H21000370001" è stato commesso, - dal progettista incaricato -, un errore materiale nella determinazione della base di calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche, avendo applicato la percentuale del 2% alla sola componente dei lavori assoggettata a ribasso, anziché l'importo complessivo posto a base di gara;

**DI RETTIFICARE**, conseguentemente, il quadro economico dell'intervento, limitatamente alle voci relative agli incentivi per le funzioni tecniche e all'IRAP, ripristinando i valori correttamente determinati sull'importo posto a base di gara, e precisamente:

- Incentivi per le funzioni tecniche euro 18.296,29
- IRAP euro 1.555,18

dando atto che la stessa è comunque finanziata nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 1973 codice bilancio 2.02.01.09.010

**DI DARE ATTO** che, la rettifica di cui al presente provvedimento costituisce esclusivamente correzione di un errore materiale e non comporta alcuna nuova determinazione della percentuale incentivante, che resta fissa nella misura del 2%, né la costituzione di una nuova posta incentivante, essendo la relativa previsione già contenuta nel quadro economico del PTFE approvato dalla Giunta Comunale;

**DI DARE ATTO** che, la presente rettifica non comporta incremento dell'importo contrattuale dei lavori, non modifica le obbligazioni assunte nei confronti dell'appaltatore e non comporta l'utilizzo di economie derivanti dal ribasso d'asta o di altre economie maturate successivamente per la costituzione della posta incentivante;

**DI DARE ATTO** altresì, che il presente provvedimento non costituisce approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, né accertamento dell'effettivo svolgimento delle

singole funzioni tecniche incentivabili, né liquidazione degli incentivi, che saranno oggetto di autonomo e successivo provvedimento, previa verifica e attestazione delle attività effettivamente svolte dal personale interessato, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D. Lgs n. 36/2023 e nel rispetto del vigente Regolamento comunale;

**DI APPROVARE**, per effetto della presente rettifica, il quadro economico aggiornato dell'intervento, come risultante dal prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti e per l'aggiornamento degli atti contabili e amministrativi relativi all'intervento;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e accesso agli atti;

Albano S.A., 02/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MARCHESI FABIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)